

presentato al concorso di Pavia del 1889.

OMAGGIO dell' Autore

SULLA TEORIA

DELLE

REGALIE FINANZIARIE

PRELEZIONE

DI

UGO MAZZOLA
professore straordinario di scienza delle finanze e dritto finanziario
nell' Università di Camerino.

SULLA TEORIA

DELLE

REGALIE FINANZIARIE

PRELEZIONE

DI

UGO MAZZOLA

professore straordinario di scienza delle finanze e diritto finanziario
nell' Università di Camerino.

Stabilimento Tipografico dell' Unione

A

MIO PADRE

CON AFFETTO, GRATITUDINE, REVERENZA

IMMENSI

— OFFRO —

Col modesto saggio, che con renitenza m'induco a stampare, presento in forma schematica alcuni risultati d' uno studio da più tempo intrapreso su d'un argomento frai più intricati della storia e della scienza delle finanze.

L' idea d' un lavoro simile nacque in me tre anni or sono, quando il Roscher pubblicò una monografia sullo stesso argomento, che nel testo è più volte citata e discussa.

Se l'opera autorevole dell'illustre capo della Scuola Storica mi convinse essere l' argomento degno oltremodo di meditazione e di studio, non mi convinse altresì che ottimo fosse il metodo da lui seguito e le idee da lui esposte: parvemi che col raggruppare in diverse categorie, e neppur razionali, le manifestazioni diverse in cui l'istituto finanziario è apparso, aggiungendovi un corredo di illustrazioni

e di fatti, come solo un uomo di straordinaria erudizione quale è il Roscher può fare, non fosse sufficiente a presentare un aspetto esatto del modo in cui l'istituto è sorto e si è svolto attraverso i diversi periodi di storia finanziaria, ed a coglierne la nota esatta in ciascuno: parvemi inoltre che difettoso fosse il modo in cui il Roscher considera, mantenendo rigidamente la forma antica, gli odierni ordinamenti finanziarî che egli tratta sotto il titolo di Regalie.

Oltre quello del Roscher non vi è che un altro solo lavoro relativamente recente che tratti l'argomento in modo autonomo: quello dello Strauch, ma neppure questo parmi che possa in alcun modo trovare il suffragio dei cultori dell'economia e del dritto pubblico; se da una parte gli manca il corredo di ricerche coscienziose, assolutamente insostenibili sono i risultati a cui giunge, poiché col negare alle regalie il carattere di categoria giuridica e finanziaria giunge a propugnare la soppressione di ogni funzione in cui lo Stato esplichi attività economica.

Questo stesso lavoro è però ben lungi dal corrispondere all'intento mio; che non sia giunto a maturità, niun altro più di me lo sente. La necessità di leggere una prelezione lo fece per la prima volta venir fuori; così, con lievi aggiunte, lo presento. Passata l'occasione che m'indusse a stamparlo, esso ritornerà nella fida e discreta penombra del mio stu-

diolo, se per uscire o no alla luce più tardi non so; e dipenderà forse dall' accoglienza che troverà ora.

Intanto il suo compito presente sarebbe largamente soddisfatto se potesse attirare l' attenzione e le osservazioni competenti dei dotti a cui vien sottoposta, e dei colleghi ed amici a cui lo invio in omaggio e da cui prendo devotamente commiato.

Agosto 1887

U. Mazzola

Gli scrittori che si accingono a dare una definizione di regalia, non celano una grave esitanza, e qualcuno rammenta essere pericolosa ogni definizione. (1) E l'esitanza è più che giustificata, se si pensa che la stessa parola ha servito in diverse epoche e diversi Stati a significare cose diverse, sempre in rapporto alla costituzione dello Stato e della finanza pubblica.

Ogni determinazione preventiva sarebbe adunque empirica, poichè è necessario indagare i vari contenuti che hanno rivestita la medesima forma.

---

(1) « Cum autem omnis definitio in iure periculosa sit, tentabo solum an non possint regalia aliquo modo describendo « delineari » Rosenthal. cap. V. conclusio I.

« Regalia vero quae sint vix definiri poterit » Klock (de Aer.) L. I. c. IV. n 48.

« Regalia quot sint vix definiri poterit » Carpzow. p. 531.

« Pergimus ad definitionem Regalium, in qua κύμινον πρίει, anxie « laborat. Nobis enim etiam descriptio tantum sufficit » Ziegler L. I. c. III. N. XIV.

I.

1. Nella storia del diritto pubblico di Roma non si trova traccia di lotte per revindicazioni di diritti della sovranità finanziaria, coma niuna traccia si trova di frazionamento della sovranità in genere.

Anche nelle epoche della massima estensione territoriale, lo Stato presenta sempre l'aspetto di forte e salda compagine.

Il proconsole, il pretore o più tardi il conte o prefetto non esercitano diritti di sovranità, se non in quanto mandatarî del potere centrale; hanno funzione delegata e non propria, temporanea, revocabile ad ogni istante, e soggetta a sindacato. Sovrano unico è il Re, il popolo o l' Imperatore nei tre periodi della grandezza di Roma: traccie di reggimento patriarcale o territoriale spariscono dopo l' epoca dei Re, e lo Stato vien concepito come unità reale e suprema in cui l' individuo resta spesso assorbito.

Questa fu una delle cause di grandezza ed insieme di decadenza dell' impero.

2. Invece si trova qualche traccia di funzione esclusiva dello Stato in un ramo di attività economica. Ma ciò avviene in casi specialissimi : il solo fatto costante è quello della monetazione, che pure presenta qualche carattere diverso dal medioevale e dall'odierno : in altri casi non ha vi è costanza nè scopo finanziario; ma piuttosto una funzione politico-sociale per impedir carestie o limitarne i mali.

I servigî pubblici sono m u n e r a. Tuttavia si ha l'e-

sempio di qualche prestazione personale obbligatoria che si accosta alle medioevali nei *cursus publici* pel nome e pel modo della prestazione (*angariae parangariae* ecc.) (1). Ma anche qui si hanno caratteri diversi dalle istituzioni medioevali, poichè si ha sempre in vista uno scopo di alto interesse politico e militare, e non s'intende sfruttare un ramo di attività economica a favore dell' erario.

3. Lo Stato considerato come oggetto di rapporti patrimoniali e come persona giuridica era il Fisco (2) e godeva di molto privilegi, ai quali si riportano spesso gli scrittori regalistici per giustificare molti dritti arrogatisi posteriormente dai signori e dai sovrani; ma basta osservare appena il complesso dei privilegi del Fisco nel diritto romano per scorgere la differenza grandissima tra il concetto medioevale e quello romano.

Infatti i privilegi del Fisco dell' antica Roma si riferiscono a diritti privati precedentemente acquisiti per crediti d' imposta o rapporti strettamente patrimoniali.

In questi casi il fisco ha privilegi speciali per rivendicars i suoi diritti o per difendere il patrimonio.

Così le cose del Fisco non sono soggette che solo alla usucapione straordinaria e non alla ordinaria (3), non paga interesse sui suoi debiti.

E qui si hanno provvisiont di tutela, sebbene esagerate per la proprietà pubblica.

Verso i suoi debitori il Fisco ha anche privilegii speciali.

---

(1) Nome che venne poi esteso ad ogni servigio personale.
(2) Questa e la significazione definitiva uel D. R. Tralascio le altre.
(3) L. 18 e 24 D. 41, 3; § 9 J. II, 6 l.; 3 C. 7, 38.

Ha un privilegio tacito su tutto il patrimonio dei contribuenti (1) ed in generale su quello di coloro con cui stipula contratti per le conseguenze di questi (2) può ripetere pagamenti fatti dal suo debitore in suo danno ad altro creditore, anche quando questi abbia riscosso in buona fede la somma (3).

Altri privilegi processuali sono quelli dell' escludere o limitare il contradittore del fisco dell'azione di compensazione (4).

Nei concorsi il credito del fisco è privilegiato su quello di tutti i creditori chirografari ed anche di parte dei privilegiati (5) può richiedere, contro le regole del giure, che il convenuto presenti prova a lui dannosa (6) è interdetto l' appello dei debitori condannati.

Altri privilegi nen sono propri del fisco come tale ma gli competono pel diritto d'eredità dello Stato ai beni vacanti (7) o tolti agl' indegni o confiscati per altre ragioni (8).

Di questi privilegi del Fisco alcuni che hanno un fondamento razionale, sono ancora oggidì conservati: si noti che sono tutti di dritto privato e non di rado sono comuni ad altro privilegiate personalità giuridiche.

Raccogliendo le indagini che troveranro più sotto esposte sarà facile vedere come la costituzione dello Stato

---

(1) L. 1 C. 8, 15; l. 1 C. 4, 46.
(2) L. 2 C. 8, 15; fragm. de jure fisci § 5: 1, 47, pr. D. 49, 14.
(3) L. 18 § 10 ; l. 21 D. 49. 14.
(4) L., 1, 7 C. 4. 31; L. 46 § 4. D. 49, 14.
(5) L. 10 § 4 D. 49, 14 — l. 34 D. 42, 5.
(6) L. 2 § 1 e 2 — l. 45, § 5 e 6 D. 49, 14.
(7) L. 96 § 1 D. de leg. I ; Tit. Cod. 10, 10.
(8) Tit. D. 34, 9. C. 6, 35.

Romano, l'idea che lo informava, l'unità della sovranità e la netta distinzione tra il dritto pubblico e il privato rendevano impossibile la formazione di una categoria regalistica nel senso mediovale.

II.

1. Dritti di sovranità finanziaria, e limitazioni della attività economica dei sudditi nella forma istessa in cui vengono designati col nome di jura regalia o semplicemente regalia al sostantivo, esistevano prima che quella parola fosse impiegata a dar nome ad una categoria giuridica o finanziaria che ha avuto ed ebbe sino a tempi recentissimi importanza massima nella costituzione dello Stato. Occorre quindi ricercare se l'aggrupparsi di antichi elementi, insieme con altri nuovi in una categoria indichi o no la formazione di un nuovo istituto e quando e come ciò avvenga.

2. Nelle testimonianze scritte che ne porge la storia a proposito dell' origine delle regalie si trova purtroppo quella oscurità e scarsezza di dati che si deplora in più istituti del remoto Medio Evo.

Qualche scrittore (1) afferma che sino alla dissoluzione della monarchia Carolingia (888) non si riscontra in alcun documento l' espressione regalia: tuttavia già in un diploma dell'ottavo secolo, la parola viene impiegata in significato di onere o peso (2).

---

(1) Zöpfl I. § 47, Zachariae (Reg.) p. 337.

(2) Gemeiner. p. 5; viene con esso concessa esenzione da tutti i pesi, «praeter tantum regalia in campo dominico». Mabillon Analect. T. III p. 236.

Dopo la caduta dei Carolingi l' uso della parola si allarga.

Noto un diploma del 902 di Ludovico il Piccolo in cui sono detti *fiscalia* parte di quei dritti che più tardi la costituzione di Federico I chiamò *regalia* (1).

Nello stesso senso dicono *regalia* i principi Sassoni esausti in una lettera a Papa Ildebrando nel 1076 (2).

Una cronaca del 1109 parla di *fiscalia regum* (3).

Nel concordato di Papa Calisto II del 1122 è detto che il vescovo riceverà l'investitura dal pontefice « Electus « autem *regalia* per sceptrum a te recipiat (4).

Inoltre Arrigo IV rendeva al Papa la *regalia Beati Petri* (5).

---

(1) « Ludov. Regis dipl. a. 902 ap. HONTHEIM. Hist. Trev. T. I. p. « 253 monetam, telonium, censuales, tributum ac medenam agro« rum cum *fiscalibus omnibus*, qua de episcopato obstricta « etc.» HÜLLMANN (Reg.) p. 7.

(2) Literae Saxonum ad Gregorium VII. a 1079 in BRUNONIS historia belli Saxonici: «Tanta *profligatio regalium*, ut *re*« *ges* nostrarum partium *rapinis* potius quam *regalibus* su« stentandi sint » HÜLLMAN p. 6. GEMEINER p. 7.

(3) CONRADUS USPERGENSIS ap. DUCANGE.

(4) PERTZ. Leges II p. 76.

(5) STRAUCH p. 2. crede che le *regalia Beati Petri* significhino *potere temporale* dei principi Vescovi Tedeschi, ed aggiunge che nell'insieme poi racchiudevano pensiero di supremazia possiede sull'impero ritenendo i vescovi membri di una sola persona ~~grondien~~, la Chiesa.

Qui lo STRAUCH sbaglia: le R. B. Petri non sono che le terre del pontefice. Difatti quando, stipulata la pace, Alessandro III. chiede a Federigo Barbarossa la « restituzione delle R. B. P. questi rispose: « REGALIA B. P. et *possessiones alias Romanae Eccle*« *siae* praeter *terram comitissae Mateldae et Bacto*« *norum* libere ad praesens restituam ». Vita di Alessando III. del card. d' *Aragona* in *Muratori* R. I. S. III 449. Del resto DUCANGE: « *Dominium temporale Ecclesiae* ut vo-

Ruggiero Re di Napoli tiene nel 1140 un'adunanza in Ariano in cui statuisce esser sue le regalie (1).

Un diploma dell' imperatore Corrado del 1149 concede ad un vescovo le regalie e le specifica in dritto di monetaggio, pedaggi e possesso su entrambi gli strati della terra (2).

Altri documenti in senso analogo tralascio per riportare la celebre costituzione de Regalibus di Federigo Barbarossa del 1158 che si trova nel II libro dei feudi n° 56.

« Armandiae; viae publicae, flumina navigabilia et ex
« quibus fiunt navigabilia; portus, ripatica, vectigalia,
« quae vulgo dicuntur telonia; moneta ; mulctarum poe-
« narumque compendia ; bona vacantia et quae, ut ab
« indignis, legibus auferuntur, nisi quae specialiter qui-
« busdam conceduntur : bona contrahentium incestas nup-
« tias, condemnatorum et proscriptorum...; angariarum,
« parangariarum et plaustrorum et navium praestationes
« et extraordinaria collatio ad felicissimam regalis numi-
« nis expeditionem ; argentariae et palatia in civitatibus
« consuetis ; piscationum reditus et salinarum et bona
« committentium crimen majestatis ; dimidium thesauri
« in loco Caesaris inventi, non data opera vel loco re-
« ligioso : si data opera, tantum ad eum pertineat. »

---

cant R. B. Petri. Anche Hüllman cade nello stesso errore, quando ritiene le regalie dei vescovi parte delle R. B. P.

(1) Isernia p. 198 ad cost. « Scire volumus » p. p. 188.

(2) Tibi episcope . . . . nostra Regalia concedimus ; monetam pedagium utraque strata telluris. Du Cange.

Questa costituzione si può dire la Magna Charta dell'istituto regalistico.

D' allora l' uso diventa generale in Italia e in Germania specialmente: numerosi diplomi e manoscritti parlano di concessione e rivendicazione di regalie (1).

Arrestiamoci qui per ora e notiamo alcuni altri dati contemporanei rilevantissimi.

1° Il Fisco del Medio Evo non ha lo stesso significato del diritto romano. Sotto tal nome sono indicati i benefizi e le terre Saliche: nella ripartizione delle terre conquistate una parte maggiore era serbata al Sovrano per formargli un appannaggio. Questo complesso fu detto fisco e le città, i villaggi etc. furono detti fiscali (2) o anche Fisci o Villae (3).

Questo occorre per assodare che quando vien detto fiscalia trattasi massime nei primi tempi di diritti patrimoniali del Sovrano, e che in tal senso va inteso anche regalia.

Così p. e. un capitolare franco raccomanda di pagare il censo regale, distinto dagli altri (4).

---

(1) Così nelle susseguenti costituzioni e diplomi di Federigo e degli altri imperatori; nella pace di Costanza, e in tutte le conferme e concessioni fatte alle città. V. in Muratori A. I. M. E. I, 731, IV. 259, IV. 257, IV. 855, privilegii e regalie concesse a Mantova, Ferrara e Siena.

(2) Winspeare, Ducange.

(3) V. il Capitolare «*de Villis curtibus imperialibus*» di Carlo M. in Pertz I. 181-187.

(4) « Census Regalis undecunque legitime exibeatur volumus ut « inde solvatur sive de propriae persona hominibus, sive de rebus » Additamenta ad capitularia Caroli Magni in Muratori R. I. S. II, 114.

Nel 998 Ottone III conferma Antonino Vescovo di Pistoja nel pos-

2° In tutti i privilegi, diplomi etc. degl' Imperatori e Sovrani, prima e dopo che la parola fosse divenuta d' uso generale, si trovano in tutto o in parte enumerati quei diritti che dopo vennero designati col nome di regalia e fiscalia (1).

Cosi in tutte le concessioni ai monasteri (2) cosi in quella di Berengario ed Adalberto alla regina Villa, così nel privilegio di Ruggiero I ai Beneventani e in un di Corrado I (3).

Esaminati i casi in cui si trova usata l' espressione occorre riguardarli in rapporto alla costituzione della finanza medio-evale di cui varrà assodare sommariamente i caratteri.

III.

1. Come limitata era l'importanza dei pubblici bisogni presso i Germani, così modesti erano i mezzi per prov-

---

sesso di alcune terre « et ubicunque inventa fuerint cum omnibus pertinentiis et adiacentiis earum ; cum servis et ancillis , pratis, pascuis, canepis, silvis, stalareis, terris, cultis et incultis , aquis aquarumque decursibus , molendinis piscationibus, ripaticis, teloneis, mercatis.

Muratori. A. I. M. E. diss XX, 9 Si noti la confusione tra i varii proventi.

(1) p. e. la concessione di Rodolfo al Monastero di S. Sisto Piacentino A. 924 Muratori ibid. p. 27; quella di Lotario ed Ugo al Monastero di S. M. Ticinese 932. Muratori p. 57.

(2) « Ripatica telonea etc cum curte Ubroin » Muratori 37

(3) Villam Sancti Laurentii cum plateis et districtibus, collectis et anguriis foro, suffragio, herbatico, escatico, ceterisque pubblicis fructuationibus et pertinentiis. Muratori ibrid 9.

Così il testo; non so perchè il Muratori vuol leggere « functionibus » mentre si tratta appunto dei diritti d' uso o « fructuationes » quali erano l' erbatico, frondatico, glandatico ecc.

vedervi. In una economia primitiva bastava al fastigio del Capo il dono spontaneo di una quantità di grano o di qualche capo di bestiame (1) e se alla tenuità della prestazione era ragione la scarsezza dei bisogni, la spontaneità di quella era effetto dello spirito d'indipendenza e di libertà che forma lo caratteristica di quei popoli.

Qui tutto il loro sistema tributario: nè era avvenuto mutamento rilevante quando s' impossessarono delle terre dell' impero che era in condizioni essenzialmente diverse.

Qui un completo e complicato sistema tributario aveva colpito ogni fonte di reddito ; nelle provincie soggette all' impero enormi erano le pubbliche gravezze destinate a sovvenire ad un complesso di pubblici bisogni, a pagare i mercenarî che difendevano lo stato, e a soddisfare la fame e i capricci del popolo sovrano e il fasto dei Cesari, cause non ultime della rovina dell' impero

2. La costituzione finanziaria non subì, per allora, gravi variazioni. I primi barbari scendevano avidi di terra e di sole e si divisero tra loro una parte (s o r s) delle terre dei vinti : ma l' accresciuta estensione territoriale, l' influenza della civiltà dei vinti ed altre cause minori fecero sì che l' ordinamento tributario dei paesi occupati restasse quasi immutato. I due ordinamenti non cozzarono, nè si confusero , ma il germanico si sovrappose al romano, nel senso che il popolo conquistatore serbò intatta la forma di soddisfare dei bisogni pubblici pre-

(1) « Mos est civitatibus ultro ac viritim conferre principibus vel « armentorum vel frugum, quod pro honore acceptum, etiam ne« cessitatibus subvenit. »

Tacito. *Germania.* 15

levando le imposte dai vinti e rimettendo parte dell'imposta in forma di dono al potere sovrano. Nelle ulteriori spartizioni di terre in cui sempre più dura diventava la sorte dei popoli sottoposti, ad ogni capo era assegnata una parte del territorio conquistato; una maggiore al Sovrano. A costui che non era che il maggiore dei Capi, tributarono questi ossequi, doni ed uomini in guerra.

3. Le entrate del re consistevano sopratutto nel reddito delle terre attribuitegli, ma è necessario fare qui un' avvertenza.

In quelle terre era il re sovrano e proprietario, nè distinguevansi appieno i due caratteri; quindi dalla estensione detta poi impropriamente suo « demanio » non ritraeva solo l' entrata del proprietario terriero, ma anche quelle derivanti dei tributi e taglie imposte sui vinti, ed il reddito fondiario così tendeva a confondersi con l' imposta che divenne effettivamente una prestazione di diritto privato pagata dai vinti al popolo conquistatore, come fitto delle terre da questi lasciategli in godimento.

E quando pel succedersi delle ìnvasioni, la condizione dei vinti divenne più triste, in modo che la conquista si tramutò in quasi completa appropriazione delle terre, l'imposta si confuse senz' altro col reddito privato.

Le forme d' imposta romana si rinvengono adunque nell' epoca barbara, ma con questi caratteri.

Il loro provento doveva essere scemato per tre ragioni: Le immunità di cui godevano la Chiesa (1) e i liberi;

---

(1) Questa immunità rimontava all' impero, ma i beni erano a dismisura cresciuti.

la diminuita attività degli scambi e la difficoltà delle comunicazioni, il nascondimento delle monete ed ii quasi generale sostituirsi di una economia produttiva domestica all' economia di scambi romana , avevano reso esiguo il provento delle imposte sulla circolazione della ricchezza che fornivano un così ampio reddito all' Impero di Roma.

IV.

1. Tale era la condizione economica e finanziaria dell'Europa all'èra della ricostituzione dell'Impero di occidente per opera di Carlo Magno, quando s'inizia l'epoca della finanza feudale.

Il poderoso demanio di Carlo Magno era composto di beni di differenti famiglie reali ereditati, di alcuni demani romani e di nuove conquiste da lui compiute, un capitolare molto importante riguarda l' amministrazione del domanio imperiale (1). In quel documento si trovano così le norme perchè venga rettamente amministrata la giustizia, perchè vi si trovino buoni artigiani , perchè saviamente siano le rendite custodite ed impiegate, come anche le più minuziose regole che un buon massajo impiega per la economia della sua casa.

Qui la confusione dei concetti di sovranità e proprietà che si esplica in tutto il medio evo è evidentissima. Difficile distinguere la prestazione a titolo privato dall'imposta.

2. Ma la costituzione dell'impero Carolingio portava in

---

(1) Cap. de Villis già citato.

se i germi che dovevano causare la caduta. Ai successori imbelli di Carlo Magno non poteva riuscire possibile d'impedire che un impero così vasto si sfasciasse, quando non una forte organizzazione militare e politica, ma la fiducia dei conti preposti alle province doveva bastare a tenerlo saldo. E l' impero segue a rovescio il processo della sua formazione. I magistrati preposti ai lontani dominî della corona cominciando ad usurparli ed usarne come cosa propria, pur professando devozione al Sovrano: questi compie l'opera cercando di tenersi ligii i vassalli ed amicarsi la Chiesa con continue donazioni ed alienazioni (1) in cui col possesso territoriale passava, secondo la confusione giuridica dell'epoca, ogni diritto di sovranità, meno alcuni che il sovrano si riservava.

3. Per noi è sopratutto necessario il fermare questo punto; che mentre nello spirito della costituzione Carolingia l' impero era concepito come un ordinamento il cui capo, che riceveva la dignità imperiale solamente da Dio e dal suo vicario e con esso il potere e l'ufficio di apportare, con l'aiuto della religione, la giustizia ed il benessere trai subietti, l' intimo disgregamento e il frazionamento della sovranità in cui riviveva l'indipendente spirito germanico, obbligavano ogni giorno il sovrano a rinunziare sia di buon grado che per usurpazioni al potere così largamente concepito.

---

(1) Il più splendido fu Ludovico il Pio « in tantum largus ut antea in antiquis libris nec modernis temporibus auditnm est et « villas regias fidelibus suis tradidit in posse- « sione » TEGANO in PERTILE I. 199, WALTER II. 25.

V.

1. A capo del sistema tributario come di tutte le manifestazioni politiche del Medio Evo sta la distinzione fra liberi e non liberi che traeva all'estremo sfruttamento dei popoli vinti e ridotti a servitù: solo a questi applicabile l'imposta quale prestazione coattiva che non ha neppure, nella concezione giuridica dell'epoca, un corrispettivo in servigi pubblici resi al contribuente, poichè ogni privilegio era pei liberi «l'imposta era per se stessa « considerata come segno di servitù, come una dura ed « umiliante pena dei popoli soggetti e ed affatto indegna « delle schiatte libere e forti » (1).

2. Le entrate del sovrano si componevano in massima parte dei proventi demaniali; ma questi come ho detto, vanno intesi nel senso di reddito complesso ed indistinto economico-privato ed economico-finanziario delle terre su cui egli aveva dominio utile e diretto: quindi nel dare un cenno delle entrate pubbliche medioevali è necessario aver presente questa verità.

Sui sudditi delle terre demaniali esercitava il sovrano gli stessi diritti che i feudatarii nelle terre feudali.

Si noti che l'antico carattere di d o n o dato al contributo del cittadino ai carichi pubblici, non era per nulla mutato nello stato feudale in questo riguarda i rapporti fra feudatarii e sovrano: anzi riceveva come vedremo, una forma giuridica speciale.

---

(1) Ricca-Salerno p. 8.

3. Nella confusione di redditi privati e pubblici, e dal frazionamento non uniforme della sovranità, è impossibile stabilire con precisione esatta quali fossero le entrate del sovrano e quali quelle dei feudatarî; ma un carattere generale, massime nei primi tempi si può stabilire e serve qui di mirabile guida l'elemento etimologico: difatti per quanto riguarda rapporti dei feudatarii col sovrano, la prestazione è aide, adoa, adjutorio ausilio, dono, donativo, affability, benevolence, bede, (preghiera) etc. Invece per quanto riguarda rapporti tra sudditi e feudatari è taglia, terragio, falcillagio etc. e quando si tratta di servigi personali corveja o corvata (corvée) o angaria.

Limite della prestazione del feudatario è il suo affetto e la devozione al sovrano, limite alcuno nella prestazione del servo se non la misericordia del signore (talliabiles ad misericordiam, talliables et corvéables à merci).

VI.

1. La preponderanza adunque delle entrate demaniali sulle altre va intesa con le limitazioni accennate del significato di demanio che non va concepito come lo fu più tardi nella monarchia assoluta e nello stato moderno.

Le altre entrate pubbliche vanno adunque considerate, ed è bene insistere su questo punto, non come qualche cosa di estraneo alle demaniali, ma spesso come cosa connessa a questo.

Nel dare quindi un cenno delle entrate medioevali, non è possibile fare una distinzione esatta fra entrata

del Sovrano e quella dei feudatarî : il solo criterio valevole è questo, che le entrate del Sovrano erano costituite dalle prestazioni volontarie e straordìnarie dei feudatarî e dal reddito proveniente dalle terre (fisci, villae) su cui aveva dominio diretto ed utile ; reddito composto come quello dei feudatarî da prestazioni a titolo privato e pubblico.

2. Le entrate del Sovrano che gli venivano da prestazioni dei feudatarii hanno come ho detto il carattere di d o n i che sta in connessione storica esattissima con la costituzione dei primi Germani.

Come dal fatto che al capo era riserbato nel bottino o nella distribuzione delle terre una parte maggiore si ha l'origine del f i s c o o d e m a n i o barbaro e feudale, cosi nei doni annuali di cui parla Tacito si trova l'origine delle prestazioni feudali: sono solamente mutate le proporzioni.

Tali prestazioni non hanno al principio grande importanza, poichè la scarsezza dei bisogni pubblici e la ricca entrata dei demanii reali o imperiali non li rendevano necessari al Sovrano.

La prestazone maggiore a cui erano tenuti il libero ed il feudatario nel M. E. era il servigio in guerra che costituiva nello stesso tempo un diritto ed un dovere e la sola occupazione degna di essi.

3. Le prestazioni pecuniarie dovettero essere sul principio tributo veramente spontaneo di affetto e devozione: lo attestano i casi, più tardi per l'abuso delle richieste costituzionalmente specificati, in cui avevano luogo: il riscatto della persona del Sovrano imprigionato

dal nemico, il matrimonio delle sue figliuole, l'ordinamento a cavaliere del suo figliuolo maggiore. Questi tre occasioni costituivano la trinoda necessitas, che in alcuni stati aveva maggiore estensione (1).

4. Questo è il primo carattere dei donativi, ma esso viene posteriormente a mutarsi a causa delle cresciute necessità del Sovrano e dell'assottigliamento dei suoi beni demaniali, e mentre da un lato si estendeva il numero dei casi di doni, si veniva facendo più frequenti le richieste, e di straordinario e spontanea la prestazione cominciò a diventare obbligatoria ed ordinaria (2) (3).

Allora cominciò la resistenza dei signori, della Chiesa e dei comuni, resistenza che assume in Inghilterra ed in Francia forme speciali e che si connette all'origine del sistema parlamentare e del principio del consenso della nazione alla prestazione del tributo.

È notevole qui un fenomeno economico che spiega l'accanita resistenza dei feudatarî in quegli Stati. Si sa

---

(1) In Francia (aide féodale aus quatres cas) i casi erano quattro, aggiuntovi quello della crociata. Vuitry 269.

Nel Regno di Napoli Guglielmo II la stabilì così;

1° Riscatto, 2° matrimonio della figlia e sorella, 3° ordinamento del figlio e fratello, 4° per comperare tanta terra quanta ne abbisognasse pel Re e il suo esercito. Bianchini p. 23. In Germania si aggiunre più tardi la colletta per il viaggio dell'Imperatore a Roma per l'incoronazione Römischer Zug des Kaisers, extraordinaria collatio ad foelicissimam regalis numinis expeditionem. V. la citata costituzione di Roncaglia.

(2) Le occasioni crebbero specialmente per le guerre e le crociate: così in Francia fu levata la Dîme Saladine, in Germania le Türkesteuern e Hussitensteuern.

(3) Caratteristica in questo l'evoluzione dell'Aide francese.

che il feudatario coglieva sempre occasione dal donativo per smungere con taglie straordinarie i suoi sudditi, sicchè il donativo assumeva forma d'imposta di cui il feudatario aveva raggiunto dovunque il massimo limite di sfruttamento; ne veniva di conseguenza che gli era difficile riscuotere l'ammontare del donativo ed era obbligato a pagarlo in tutto o parte del proprio: si verificava così il fenomeno dell' imposta sulle economie che godono un reddito di monopolio.

Altre entrate ritraeva il Sovrano dai feudi cogliendo occasione dal trasferimento di proprietà di cui rinnovava il privilegio che era detto relevio (1) che ammontava d'ordinario al reddito di un anno del feudo: affine al relevio era la tutela fructuaria per cui il Sovrano, tutore naturale dei minori di un feudatario defunto, aveva il godimento del feudo durante l'età minore (2).

Del relevio sui benefizii ecclesiastici dirò parlando dei beni della Chiesa.

5. Altra entrata speciale del Sovrano costituivano le prestazioni in natura a cui erano tenuti i signori e le città nel caso che egli li onorasse di una sua visita (3).

Questa prestazione non tardò a diventare costante ed obbligatoria tramutandosi in un tributo annuale. Altre entrate del sovrano sono comuni a quelle dei feudatarî

---

(1) Nel Regno di Napoli oltre al relevio si pagava al gran camerario il jus tapeti di un oncia d'oro Bianchini p. 89.

(2) Droit de garde, o bail in Francia Vuitry p. 282; per gli abusi in Inghilterra, v. Roscher (Regal.) 121.

(3) Droit de gîte giata in Savoia (Cibrario) fodro in senso stretto, albergaria.

nella finanza dei quali va studiato specialmente il sistema tributario medioevale.

Organo supremo dell'amministrazione finanziaria era la camera (cama aeris) reale o imperiale (1).

VII.

1. Le entrate pubbliche del Medio Evo considerate nella finanza feudale, riguardo al sovrano come ai feudatarî, e prescindendo dalle accennate entrate esclusive di quello, consistono nei prodotti delle terre di cui erano proprietarî e nelle altre prestazioni dei sudditi.

2. Le prestazioni più in uso erano, stante la forma di economia naturale prevalente, quelle in natura che accrescevano il reddito analogo che ritraeva il signore dalle sue terre, ed a cui gli era difficile trovare collocamento se non ponendosi arbitrariamente in posizione di venditore favorito. Ad accrescere la proprietà demaniali del signore contribuiva l'esercizio del jus defendendi per cui vaste estensioni di terra erano circondate di pali e sottratte alla coltivazione, donde le *difese* e *foreste* signorili che più che la caccia avevano per scopo di limitare a prò delle terre del signore la produzione delle terre dei sudditi e di quelle già allodiali.

S'aggiungevano le continue confische e l'esercizio dei diritti di albinaggio e di bastardaggio per cui i beni degli stranieri e dei bastardi morti cedevano al signore.

---

(1) *Schätz und Ränten Kammer* in Germania, *Camera computorum* in Francia, *Camera della Sommaria* a Napoli, dello *Scacchiere* in Normandia ed in Inghilterra dove si notano i primi bilanci regolari le *grand rôle dc l'echiquier*, *the great roll of the exchequor* v. DOWELL.

Ora la estensione straordinaria della proprietà, la preponderanza dell'economia naturale e la scarsezza della moneta l'eccedere l'entrata in derrata i bisogni del signore e della sua gente, e la scarsezza della popolazione svilivano la produzione agraria in modo che il proprietario si vide costretto ad usare del potere politico per assicurarsi la posizione di produttore favorito o di monopolista.

Qui una delle ragioni del jus defendendi e qui pure la ragione delle banalità in cui bisogna ricercare la origine dei monopoli o regalie industriali in senso posteriore. Il signore si trovava costretto ad usare ogni mezzo per limitare l'offerta e poter elevare il prezzo delle derrate ; così sottraeva terra alla coltivazione, così impediva che gli altri coltivatori avessero preceduto alla raccolta o vendemmia prima che egli non avesse raccolto e vendemmiato e venduti i suoi prodotti ; (1) e qui bisogna anche ricercare l'origine del dritto di caccia e di pesca riservato alla nobiltà e che formò poi una regalia in senso stretto.

La buona riuscita del mezzo, il bisogno di moneta, e il dispetto che doveva causare ad un signore onnipotente l'esistenza di una concorrenza, fecero sì che le banalità o monopolî si estendessero su quasi tutti i rami di industrie agrarie: e così ognuno era obbligato a molire il grano e cuocere il pane nei forni signorili, ed a fare il vino nei torchi monopolizzati.

Questi monopolî agrarî si riscontrano sopratutto nei

---

(1) Droit de Banvin in Francia. v. Vuitry 143. Clamageran I 215.

feudi inferiori e piccoli, rispetto ai quali i feudi maggiori erano quello che era, il sovrano rispetto a questi.

Anche rispetto all'entrata nelle terre, come si vede, il reddito fondiario era confuso con forme d'imposta.

4. È necessario aggiungere che il dritto di banalità o *jus prohibendi* ebbe poi estensione a molti rami industriali, e fu esteso ai feudi maggiori ed ai regni, ed a questo propos̀ito occorre fare un'avvertenza di cui si riscontrano la verità nelle posteriori regalie iudustriali.

L'industria che lo stato monopolizzava, non aveva in nessun luogo carattere di libertà, ma era dovunque un monopolio di cui godevano le corporazioni di artefici che poi formarono il nucleo dei liberi comuni.

Ora questo spiega da un lato la facilità di avocare allo Stato un monopolio già esistente e dall'altro la necessità in cui pareva al signore o sovrano di trovarsi per impedire l' uscita della moneta dal feudo o dallo Stato.

È notevole sopratutto pel nostro soggetto un'altro fatto: che tutti questi diritti e privilegi industriali non vengono m a i, nei documenti dell'epoca, chiamati r e g a l i e.

5. Altre entrate dei sovrani e dei feudatarî erano i dazî sulla circolazione della ricchezza, tali sono i molteplici tributi imposta all'entrata e all' uscita delle merci, all' approdo ed al passaggio delle navi etc. (1).

---

(1) Telonea, ripatica,, rotatica, nautaticum, viaticum, landaticum, portonaticum, portorium, portarium, palifictura etc. « Aliaque vectigalium et tributorum hispida nomina » aggiunge il buon Muratori. A. I. M. E. Diss. XIX p. 25. I *ripatica* si trovano già in un

In questi tributi però sono notevoli alcuni caratteri. La ragione, almeno apparente della prima epoca non è di tassare il consumo ma di far pagare ai commercianti il beneficio delle vie (1) di cui era possessore il sovrano: hanno quindi in certo modo il carattere di una tassa, così anche i pedaggi.

Quando colpiscono il consumo hanno una funzione identica a quella odierna nello scopo, ma differente nella direzione: difatti oggi le imposte indirette servono principalmente a tassare il reddito altrimenti punto o poco tassabile delle classi inferiori, che sono quasi immuni dalle imposte dirette. Invece nel Medio Evo si offriva lo scopo di tassare le classi ricche che godeva delle immunità (i liberi o ingenui e gli ecclesiastici).

6. Altre entrate si ricavano dalla fabbricazione ed adulterazione delle monete, dagli ufficii di cambio istituiti dal sovrano e dai principi, dalle imposte sui mercati e sulle fiere (2) etc.

Un tributo caratteristico dal M. E. sino al principio del secolo è quello prelevato sugli Ebrei.

Questa disgraziata razza era oggetto delle protezioni e delle persecuzioni dei principi, secondo che loro conveniva tosarli accarezzandoli, ovvero spogliarli com-

---

editto di Liutprando del 755. Due diplomi (riportati da Muratori ibid p. 27 e 28) confermano il diritto del vescovo di Cremona a riscuotere i ripatica al porto del Po. Un diploma di Ottone III concede al vescovo di Pistoja di esigere diritti ai passi degli appennini, *Alpaticum*.

(1) Waitz e Wagner (*Finanzwissenschaft* III, 46) li ritengono dazi di transito più che di confine.

(2) Plateaticum, nundinae etc.

pletamente. Questa seconda misura fu abbandonata, quando parve più conveniente la prima.

Il divieto canonico del prestito ad interesse, e la concessione di esso agli Ebrei, e la successiva prelevazione d'un forte tributo su questi mostra come i principi trovassero conveniente avvalersi di questo mezzo indiretto per estorquere nuove entrate a titolo di premio della protezione accordata ai Giudei. Che realmente premio della protezione fosse l'imposta, lo provano i ripetuti massacri e quello generale che accompagnò la prima crociata. Ma è anche vero che la protezione divenne proficua al punto che più tardi imperatori e feudatarî si contestarono aspramente il diritto di proteggere gli Ebrei (1).

Questo fenomeno trova una facile spiegazione nel carattere dell' economia medioevale, dove la produzione naturale abbondava e scarseggiavano la moneta e il capitale mobile di cui gli ebrei erano quasi i soli detentori e manipolatori. In misura minore furono prelevati tali tributi in Francia dagl' Italiani Lombardi (2) e dai Caorsini.

7. L'amministrazione della giustizia forniva una ricca fonte d'entrata; dalla forma originaria del f r e d o, (3) sino alle tante di giustizia signorile e sovrana; ed anche il dritto di render giustizia e nominar magistrati fu oggetto di contestazione tra il sovrano, i feudatarii e i comuni.

---

(1) In Inghilterra c' era un *exchequor of the Jews*.

Caratteristica in Castiglia l'imposta sugli Ebrei: venivano sottoposto ad una capitazione di 30 danari, prezzo del tradimento di Giuda. Colmeiro I, 471.

(2) Alla fiera di Lagny veniva esatta una imposta detta *Lombarderia*.

(3) Il (*fredo* da *friede*, pace) si prelevava ordinariamente in misura di un terzo del guidrigildo.

Altra entrata fornivano i beni vacanti (e x c a d e n t i a) e le confische ed anche qui nuove contese nell' epoca posteriore per la revindicazione di questi diritti al Sovrano.

VIII.

1. Nei liberi comuni che si erano venuti costituendo, prevalevano , a causa della floridezza economica , forme più razionali d'imposta. Questi comuni si erano costituiti sia per insensibile allentarsi dell' autorità del Sovrano o feudatario, sia comperando da questi i privilegi e presentano « un' immagine fuggevole sì, ma assai viva, « di ciò che doveva essere poi lo Stato moderno » (1). Delle istituzioni dei comuni illustrate egregiamente da vari scrittori (2) mi piace accennare ad un punto che le differenzia essenzialmente da quelle feudali. In queste il potere politico era esclusivamente sfruttato da coloro che godevano immunità dei tributi e l'imposta era segno di soggezione ed inferiorità ; mentre nei comuni il pagare l'imposta era condizione indispensabile per aspirare alle cariche pubbliche (3).

2. Una organizzazione speciale presenta la Chiesa, che si era venuta informando al concetto feudale ; le d e c i m e, prima volontarie ed in natura, poi obbligatorie e pecuniarie sopperirono prima ai bisogni dei poveri e dei chiostri,

---

(1) Ricca-Salerno p. 37.

(2) Sismondi, Canestrini, Baer, Sclopis, Pertile, Villari, Ricca-Salerno, Toniolo etc.

(3) A Firenze solo i s o p p o r t a n t i potevano aspirare alle cariche.

in cui si conservarono le tracce dell'antica civiltà; le donazioni dei sovrani e dei privati per rendersi ligio il potere spirituale accrebbero in modo immenso il patrimonio della Chiesa, a cui furono spesso concedute le terre come beneficî o feudi (1) su cui essa esercitava di diritti di sovranità al pari dei feudatarî.

IX.

Dalle precedenti considerazioni risulta:

a) L'inizio della finanza barbara non tocca l'ordinamento tributario romano per quanto riguarda relazioni tra dominatori e dominati, i vincitori si sostituirono senz'altro nel potere politico all'impero romano.

b) Nei rapporti tra i capi dei popoli barbari e i loro sovrani non vi fu mutazione importante riguardo al fondamento del concorso ai pubblici bisogni, perche il contributo del capo o del signore conservò sempre il carattere (sebbene più tardi solamente formale) di donativo; e così nello Stato feudale.

c) Il fisco nel senso medioevale non differiva dalle terre dei feudatari, se non perchè era posseduto dal sovrano e serviva ai bisogni di questo.

d) Nelle terre feudali ogni diritto di sovranità seguiva il possessore terriero: il feudatario non era tenuto che al servizio militare (2) e ai donativi.

---

(1) V. in Muratori. A.I.M.E. i numerosi *benefici* concessi a chiostri e vescovi con « *telonea, molendina, ripatica* » ed altre regalie.

(2) Il diritto di riscattarsi dal servigio militare diede luogo ad una nuova specie di tributo detto arimandia, che il sovrano riscuoteva da quelli che non lo servivano in guerra. Non tardò a mutarsi in un espediente finanziario molto importante. La voce si trova nella cost. di Federigo e proviene—secondo i più autorevoli—

e) Il Fisco o Demanio è nei primordi sufficiente ai limitati bisogni pubblici a causa della sua vasta estensione ; ma in epoche posteriori i demanî del sovrano vengono, per donazioni alla Chiesa, usurpazioni dei magistrati prepostivi e più tardi costituzione dei comuni a ridursi sempre più, mentre crescono i bisogni pubblici.

f) Ma non tarda una reazione : questa ha importanza massima nello Stato e nella finanza medioevale, poichè segna l' inizio di una lotta di quattro secoli durante la quale si costituisce la monarchia assoluta.

g) Le manifestazioni finanziarie di questa lotta sono il divieto di alienare demanî, che spesso si connette con annullamento delle alienazioni precedenti (1); parallela ma non *completamente* distinta, perchè spesso ne forma una sottospecie, è la revindicazione dei diritti sovrani che ogni possessore — Chiesa, signori, comuni — di beni già regali, godeva.

Ma a poco a poco si allarga il concetto della sovranità dell' imperatore che trovava un valevole appoggio nel risorto diritto romano, che rievocando il concetto dell'unica sovranità , si confondeva con quello feudale della territorialità, tutto accentrando nell' imperatore.

---

da eribanno (la chiamata in guerra, o il convegno dei liberi) Ma molti — p. e. Cujacio *ad c. un. quae sint Regalia* — leggono armandiae e l'intendono come un dritto di fabbricare armi.

(1) Filippo V. il lungo re di Francia annullò con editto del 1318 tutte le donazioni fatte dai precedessori e sin a S Luigi ed ordinò che tutti i possessori presentassero i loro titoli per esserli confermati. Moreau de Beaumont IV, 354-5. Anche così Federico I aveva lasciata le regalie solo a chi potesse provare di possederle legittimamente. Radevico in Muratori. R. I. S. VI.

Ogni prelevazione o confisca della ricchezza privata in favore del sovrano trovava la sua giustificazione giuridica nel principio che nel concetto di sovranità fosse compreso anche quello di proprietà assoluta di tutto l'orbe: questo è il più evidente segno della confusione esistente tra il diritto pubblico ed il privato: l'imperatore era sovrano e domino e qualunque cosa di privato non era posseduta per dritto proprio, ma per concessione e placito dell'imperatore (1).

Ma un concetto così pletorico e confuso doveva naturalmente scindersi di nuovo, e doveva anche frazionarsi le estensione territoriale su cui imperava. Tuttavia esso servì di transizione mirabile dallo Stato feudale al Monarchico assoluto.

g) La *magna charta* delle regalie è la costituzione di Roncaglia. A chi guardi attentamente quel documento, apporrà che ogni diritto rivendicato ha un carattere finanziario. E quì bisogna aver riguardo alle condizioni economiche e sociali dell'epoca. Cominciavano a rinascere in Italia la civiltà ed il benessere

---

(1) È l'aneddoto di Federico I e dei due giureconsulti di Bologna, Martino e Bulgaro narrato da Morena nella cronaca di Lodi (Muratori R. I. S. T. VI).

L'Imperatore, trovando a diporto a cavallo, s'imbattè nei due giureconsulti, e chiese a Martino se egli fosse padrone del mondo, e rispotogli questi che egli era solo come sovrano e non come proprietario, l'Imperatore si rivolse a Bulgaro, che invece gli rispose favorevolmente in tutto. Al che l'imperatore, soddisfatto, gli donò il suo cavallo e Martino malinconicamente esclamò: « Amisi equum quia dixi aequum quod non fuit aequum ».

- V. sull'autenticità di questo. Savigny, l. c. Ad ogni modo vero o no il fatto, riferito da un contemporaneo, rispecchia mirabilmente le tendenze dell'epoca.

dell' epoca rigogliosa dei comuni: e la ricchezza italiana seduceva i Cesari teutonici resi poveri dall' alienazione ed usurpazione dei demanî che dovevano rinunziare a rivendicare dai forti principati che costituivano l'impero elettorale. Qui forse una ragione delle frequenti calate. Una prova di ciò è la stessa costituzione di Roncaglia gli effetti finanziarî della quale — fatto non osservato ma decisivo per giudicarne —fu l' impinguarsi dell'erario imperiale di trentamila talenti d' oro (1).

X.

Quindi si può conchiudere che :

1° *Nel Medio Evo il concetto di diritto regale o regalia non ha altro significato, nei rapporti finanziari che quello di formulazione del diritto del Re o dell' Imperatore in contrapposto di quelli che, a causa del frazionamento della sovranità finanziaria godevano altri organi politici dello stato monarchico feudale* (*Chiesa Signori Camuni*).

2° *Che tale concetto trova la sua massima estensione nelle lotte dello stato monarchico per la recuperazione*

---

(1) Così narra un contemporaneo, Radevico. l. c. 787.

È degno di nota che Carpzovio in epoca posteriore, si lagni ancora come la ricca fonte delle regalie italiane sia stata abbandonata dagl' imperatori ».

Hinc reditus Imperii Romani sub Friderico Barbarossa fuerunt 60 tonnae auri ex Germania et Italia — Quanvis hodie valde deminuti , dum Rodolphum Habspurgensis metu pontificum Italiam neglexit, nec successores eos in Germania conservare studuerunt, adeo ut Imperatore inde se et familiam vix commode sustentare, ac nisi ex haereditariis provinciis multa centena aureorum millia impendat anna . Imperialem et in tanto fastigio necessariam pompam vix tueri possit. Carpzow ; *de reg.* 584.

dei suoi diritti di sovranità finanziaria e politica in generale.

3° *Che malgrado le tentate formulazioni* (*Roncaglia*) *il carattere delle regalie medioevali è incerto e mutevole, come incerto e mutevole era quello di sovranità imperiale che lo informava.*

4° *Che nel M. E. esso è stato sempre esteso ad ogni categoria finanziaria* (*imposte, demanii, monopolii*) *etc. e non ha mai significato esclusivamente limitazioni speciali della libertà di produrre o di possedere come nel senso posteriore.*

XI.

Il ROSCHER da alle regalie il seguente carattere; quello di istituto di transizione tra i demani e le imposte; così, egli scrive: per le continue alienazione dei demanî, si videro i sovrani medioevali costretti a ricorrere alle regalie per soddisfare ai bisogni crescenti dello Stato: quindi il precetto « non più abbastanza demanî, ma non ancora abbastanza imposte, » ed intende le regalie finanziarie come diritti privati sottratti alla libera attività personale ed avocati allo Stato.

Si può ripetere quì al ROSCHER il rimprovero più volte mossogli da altri, di considerare talora i fenomeni storici con criteri di età diverse, e con tutto il rispetto dovuto all'uomo, credo che di rado gli fu rivolto più giustamente come ora. Egli applica alla regalie medioevali il significato odierno e le intende come limitazione del diritto privato mentre erano rivendicazione di diritti finanziarii sovrani.

Invece nel M. E. la regalia non è qualche cosa di

distinto dall' imposta, ma spesso l' imposta medesima che il sovrano rivendicava il diritto di riscuotere.

XII.

Ad illustrare il lettore mi sforzerò di presentargli la costruzione formale delle *regalie*, come trovasi nelle opere dei feudisti e degli scrittori posteriori (1).

Le *regalie* sono diritti del solo imperatore o di altro principe che non riconosca superiore e del suo fisco attribuite dovute, date concesse o riservate all' imperatore in segno di suprema preminenza, in premio dell' immenso lavoro che sostiene per l' impero ed a comodo della pubblica utilità tendenti a conservare la dignità e maestà imperiale.

Le regalie possono competere, per diritto proprio o alieno: per diritto proprio competono al solo imperatore, per diritto alieno competono a coloro che o ad esempio dell' imperatore e col suo tacito assenso le usurpano, e coloro a cui sono concedute dall' imperatore medesimo.

Le regalie si distinguono in maggiori o minori, *regalia majestatis* o *regalia fisci*; *personali* e *fiscali*; le maggiori sono anche chiamate *Regalie potentiora*, *principi coronae annexa*, *personalissima*, *sacra sacrorum*, *reservata*, *Κατ' ἐξοχήν*

Le prime competono all' imperatore in segno di suprema potestà senza comodo pecuniario; le seconde son

---

(1) Compendio qui le inutili e lunghe dispute di PRUCKMANN, MONTANO, SISTINO, ROSENTHAL, VULTEIO, ARNISEO, ZIEGLER, BOCERO, STRYCK etc.

quelle che con comodo pecuniario competono al fisco.

Sono dritti cioè facoltà di permettere o esigere o possedere alcuna cosa.

Le regalie s' acquistano in due modi ; per creazione e per concessione.

Nel primo le acquista il solo imperatore o re quando è assunto al trono per concessione espressa o tacita di altri.

Le regalìe può l' imperatore concedere, e chi lo nega è reo di lesa maestà; se possa però concedere anche le maggiori è questione elegante molto dibattuta.

La concessione può essere generale o parziale se di tutte o qualcuna soltanto delle regalie.

Per concessione tacita s' intende anche l'acquisto per prescrizione: ma la prescrizione per valere contro l'imperatore dev' essere immemorabile: nè prescritta una regalia s' intendono prescritte tutte, poichè la prescrizione è di stretto dritto.

Le maggiori sono imprescrittibili.

Le Regalie concesse agl' inferiori si perdono per non uso, per abuso, per rinunzia e per rlvocazione del principe.

XIII.

Quando la monarchia ha rivendicato i suoi diritti e si è fondata saldissima sui frantumi delle franchigie feudali e comunali, il carattere di contrapposto viene naturalmente a cessare , perchè non è restato che un sol lottatore, ma la categoria medioevale assume un nuovo aspetto. Si accentua la distinzione determinata fra regalie maggiori o diritto majestatico e regalie minori o fiscali o finanziarie ed assumono nome di regalismo la tendenza del sovrano a

limitare la libertà politica ed economica dei soggetti e l'indirizzo teorico che la rappresenta.

Contemporaneamente si è accentuata la distinzione tra demanî fiscali e pubblici ed il sistema tributario si viene più razionalmente ordinando.

Allora la stessa espressione che era servita a comprendere diritti riservati del sovrano verso altre potestà politiche, comincia a significare diritti riservati dal sovrano rispetto al complesso della nazione.

Inoltre una distinzione (1) relativamente razionale separò, come ho detto, sebbene non in modo netto e preciso (2) i diritti che formavano secondo la concezione dell'epoca, parte della sovranità finanziaria (dritto d'imporre, monetazione etc.) dai privilegi che pervenivano al sovrano per legge come per consuetudine. (3)

Era naturale che non essendo più oggetto di contestazione il diritto di render giustizia o di batter moneta o di prelevare imposte, queste facoltà riservate al sovrano non furono più discusse. Ma l'avocarsi di una funzione economica allo Stato colpiva l'interesse antagonistico del privato in una forma speciale e diversa dall'uniforme prelevazione d' imposte, risolvendosi in

---

(1) Tale processo di differenziazione si rivela poi in tutto l'organismo della finanza; nella distinzione del demanio pubblico dal scale, nelle spese, nell'ordinamento del sindacato etc.

(2) I regalisti tutti disputano se l'una o l'altra regalia sia tra le maggiori o minori: vedi le interminabili disquisizioni di Arniseo Pruckmann, Sistino, Ziegler, Montano, Rosenthal, Bocero etc.

(3) Quel fenomeno che il Roscher constata ma non spiega, e che chiama *invasione del regalismo francese* si spiega appunto con la consolidazione anteriore della monarchia francese rispetto alla sovranità germanica ancora frazionata fra i principi e l'imperatore.

completa soppressione e di singola economie private: di qui le regalie ed il regalismo finanziario che trovano il loro massimo sviluppo nell' epoca della monarchia assoluta in cui debole è la resistenza delle private economie; riservo a miglior tempo l'esporre come il regalismo avesse tendenza a colpire la ricchezza mobiliare o immobiliare secondo le diverse influenze economico-politiche.

Così giunse a noi quel complesso di funzioni economiche dello stato, che vien chiamato regalie finanziarie e che trova i suoi teorici principali nei camerilisti tedeschi del secolo anteriore.

Non saprei chiudere questo fuggevole cenno di storia senza notare come mentre i politici disputavano sul vuoto, un nostro economista, il Broggia scriveva queste savie parole.

« Essere la sì celebre e si accetta distinzione delle *Re-*
« *galie Maggiori*, e *Minori*, e quella de'*Regni Eredi-*
« *tarj*, *Usufruttuarj* ed *Elettivi*; sul segreto di potersi,
« o non potersi alienare le *Tributizie Entrate*, meri
« Sogni, e Chimere de' Trattatisti del
« Gius Pubblico, poco ben rischiarati dello Spirito
« di Legislazione, ossia di vera e soda Politica (1).

XIV.

1° Una gran parte degli scrittori moderni di Scienza delle finanze ha cessato dal considerare le regalie come una categoria finanziaria, ed ha suddiviso l' antico com-

---

(1) Broggia. *Memoria ad oggetto* etc. p.

plesso d' istituzioni finanziarie , riunite sotto tal nome, in entrate demaniali, tasse e monopoli fiscali : ma alcuni non meno autorevoli di quelli continuano a comprendere sotto tale titolo diverse entrate dello stato. La questione etimologica non avrebbe valore straordinario, poichè il dare un nome più che un altro ad una stessa categoria, quando in nulla mutasse il contenuto non influirebbe di molto sulle indagini scientifiche. Ma l' influenza del nome non si arresta qui, perchè agisce sulla controversa questione della classificazione delle pubbliche entrate, e perchè gli stessi scrittori che impiegano tale espressione non sono punto concordi sul significato da darle.

Tale dissonanza è peraltro ben naturale ed è una conseguenza necessaria dell' incertezza che ha regnato sempre nella definizione delle regalie e sulle varie fonti di entrate pubbliche a cui essa ha dato nome ; ma la dissonanza è anche un sintomo della incertezza che regna nella scienza delle finanze, quando questa procede alla classificazione dei mezzi che lo Stato si procura per soddisfare ai suoi scopi.

2° L' espressione regalia dal punto di vista del diritto pubblico finanziario non può significare altro che la sovranità finanziaria: ma questa non è fondamento sufficiente per dar nome ad una categoria di entrate essendo il fondamento giuridico di tutte.

Nè più in influire l' altra della Sovranità economica, concetto che sfugge ad una formulazione scientifica e che quando va spiegato come determinante dell' azione economica dell' amministrazione delle funzioni politico-sociali uno Stato che intervenga direttamente a

modificare i rapporti di distribuzione della ricchezza (1) è anche esso uno dei presupposti variabili della scienza delle finanze, e non può essere assunto a carattere speciale finanziario.

E neppure la categoria delle regalie formata dal diritto privato può in niun modo esser base di classificazione, poichè nei rapporti di diritto privato quelle limitazioni di libertà patrimoniali non hanno aspetto molto diverso da privilegi simili ai privati (2).

Nè vale poi quella teoria che, negando alle regalie il carattere di categoria finanziarìa, crede di potere da ciò giungere a negare allo Stato la facoltà di produrre certi determinati servigi, poichè la scienza delle finanze contempla la determinazione di questi come uffici di altre scienze,

L'espressione adunque o comprende troppo o troppo poco per dar nome ad una categoria finanziaria; in ogni caso essa non giova neppure dal punto di vista metodico, perchè ingenera confusione coi diversi significati che ha avuti anteriormente.

Del resto neppure gli scrittori che l'impiegano v'includono le stesse fonti d'entrata; alcuni p. e. ne escludono i monopolî fiscali mentre da altri sono inclusi.

Ma la tendenza comune ad essi è il confondere (3) in una sola classe proventi d'indole disparatissima quali

---

(1) p. e. il nuovo regalismo di cui parla il Wagner, che però riconosce non essere oggetto di trattazione finanziaria.

(2) Da alcuni civilisti furono dette le Regalie servitù di diritto pubblico.

(3) Specialmente Scheel e Roscher. Lo Stein parte dal concetto della Sovranità economica.

sono p. e. il monopolio dei tabacchi e le intraprese pubbliche ferroviarie o postali.

Ma questo implica una trattazione completa della *vexata questio* sulla classificazione delle entrate pubbliche e ciò eccede i limiti di questa prelezione e formerà oggetto di una seconda parte di questo lavoro.

LETTERATURA [1]

(1) L'indice bibliografico che segue non è stampato per pompa di erudizione; ma doveva servire per richiamo delle illustrazioni storiche che la fretta in cui fu stampato questo lavoro, e le difficoltà di composizione tipografica e correzione mi ha costretto sopprimere completamente, come pure ho dovuto sopprimere tutta la parte speciale.

ALVAROTTI J. Lectura in usus feudorum.
Francof. ad Moenum 1587

ARNISAE. Tractatus de Juribus Majestatis (1).

ARNDT. Zur Geschichte und Theorie des Bergregals und der Bergbaufreiheit. Halle 1879

BAILLY. Histoire financière de la France.
Paris 1839

BERGIUS. Polizei und Kameral Magazin.
Frankfurt a|m. 1773

BESELER. System des gemeinen deutschen Privatrechts.
Vol. 3.° Berlin 1853

BESOLD. De Aerario pubblico discursus (2).
Francof. a|m. 1594

BIANCHINI. Storia delle Finanze del Regno di Napoli III ed. Napoli 1859

BIENER. De natura et indole dominii in territor. Germ. ejusque effectis. Halae 1870

BOCERI. Tractatus de Regalibus (3).
Tubingae 1608

BODIN Le six livres de la republique
Paris 1583
(trad. latina, Francoforte 1586).

BÖLHAU. De Regalium notione et de salinarum.

(1) B. Universitaria di Napoli.
(2) B. Casanatense di Roma.
(3) B. Vittorio Emmanuele di Roma.

jure regali commentarii. Weimar 1885
(ed. di 100 esemplari).

BORCHOLTEN. Commentaria in consuetudines feudorum. Singularis item explicatio c. unici quae sunt regalia (1). Helmstadii 1581

BORMTII. Aerarium *sive* tractatus politicus de aerario-sacro, civili, militari, communi et sacratiori (2). Francoforte 1612

BOTERO. Della Ragion di Stato libri 10. Venezia 1588

BRESSON. Histoire Financiere de la France. Paris 1829

BROGGIA. Memoria ad oggetto di varie politiche ed economiche ragioni. Napoli 1754

BROGGIA. Trattato dei tributi, delle monete e del governo politico della Sanità. Napoli 1743

CIBRARIO. Economia politica del Medio Evo. Torino 1861

CANCIANI. Barbarorum leges antiquae. Venetiis 1781-92

CARPZOVII. (Conradi et Benedicti) Discursus Academicus de Regalibus.
(Nei discorsi accademici pubblicati da DOM. ARUMEO) Jena 1621 (3).

CHOPPINII. De Domanio Franciae libri III (3ª ed.). Parigi 1605

CLAMAGERAN. Histoire de l' impôt en France. Paris 1867-76

(1) B. Casanetense.
(2) B. Casanatense.
(3) B. Casanatense.

COLMEIRO. Historia de la Economia politica en Espana. Madrid 1863

CONRINGII. De aerario boni principis; dissertatio politica. Helmstadii 1663

CUSUMANO. Dell' Economia politica nel Medio Evo. (Dall' « Archivio Giuridico ») Bologna 1876

DE LUCA. (card.) Theatrum veritatis et justitiae. Tractatus de regalibus. Coloniae Agrippinae 1643

DOWEL. History of taxation and taxes in England from the earliest times to present day. London 1884

DU CANGE. Glossarium ad Scriptores mediae et infimae latrinitatis (ed Henschell). Parisii 1845

EICHHORN. Deutsche Staats und Rechts-geschichte. Göttingen 1821

v. EINSIDBLL CONRAD. (eques Misu). Tractatus de Regalibus. (citato da KLOCK, de Contrib. p. 76).

ENGELBRECHT. De Jure Salinarum. Helmstadii 1669

ESSLER. Staatsrechtliche Abhandlung über die Bergwerke in Deutschland. Herborn 1803

FAUST AB ASCHAFFENBURG. Consilia pro aerario civili ecclesiastico et militari publico atque privato. Francofuti 1641

FORBONNAIS. Recherches et considerations sur les Finances du Royaume de France. Bâle 1768

GEMEINER. Beitrag zùr Lehre von den Regalien Inaugural dissertation. Müuchen 1842

GERBER. Grundzüge enesi Systems des deutschen Staahrecht. Leipzig 1865

GEORGISCH. Corpus juris Germanici antiqui. Halae 1738

GERBER. System des deutschen Prwahechts.

GROLII. De Jure Belli ac Pacis. Amstelodami 1692

HEÜSER. De distinctione regalium inter essentialia et accidentalia. Göttingen 1755

HIMMELSTOSS. Versuch einer Entwiklung des Begriffes der Regalität in Deutschland. Landshut 1804

HÜLLMANN. Deutsche Finanzgeschichte im Mitteralter. Berlin 1805

HÜLLMANN. Geschichte des Ursprungs der Regalien in Deutschland. Frankfurt a[0 1806

v. JACOB. Die Staatsfinanzwissenschaft II ed. Halle 1837

JARGOW. Einleitung zu der Lehre von den Regalien oder Majestätischen Rechten eines Regenten. Rostock und Wismar 1757

JÖRGER. Disputatio de Regalibus. Ex commentarii clarissimi viri D. GEORGII OBRECHTI... .. excerpta. Argentorati 1604

v. IUSTI. System des Finanzwesens. Halle 1776

v. JUSTI. Staatswirthschaft. Leipzig 1755

de KALTEBORN. Doctrinae de regalium generalium natura ac divisione. Halae 1845

KLOCKII. Tractatus juridico-politico-polemico-historicus de Aerario. II ed. cum add. Pelleri. Norimbergae 1671

KLOCKII. Tractatus nomico-politicus de contributionibus. Francofurti 1666

LANG. Historische Entwicklung der teutschen Steuerverfassung (1). Berlin 1793

LASPEYRES. *Articolo* S t a a t s m o n o p o l nel « deutsches Staatswörterbuch » di BLUNTSCHLI e BRATÈR. Lipsia.

LOISEAU. Traité des Seigneuries.

LÜDEWIG. Die Regalität der Telegraphie. (Estratto dalla « Zeitschrift für das gesammte Handelrecht »). Stuttgart 1885

v. MALCHUS. Handbuch der Finanzwissenschaft und Finanzverwaltung. Stuttgart u. Tübingen 1830

MANCINI. De Juribus principatuum (2). Romae 1540

MAURENBRECHER. Grundsätze des heutigen deutschen Staatsrechts. Frankfurt a|M 1845

MONTANI. De Regalibus tractatus amplissimus. Neapoli 1748

MORENAE. (Ottonis et Acerbae) Historia rerum Laudensium. In MURATORI. Rerum italicarum Scriptores. tomo VI

MOSER. Von der Landeshoheit in Cameralsachen. Frankfurt u. Leipzig 1773

MURATORI. Rerum italicarum Scriptores. Mediolani

MURATORI. Antiquitates Italiae Medii Aevi. Mediolani 1738-42

NIMMER JACOBUS. Tractatus de Regalibus. (cit. du KLOCK.

OBRECHT. v. Jörger.

OTTONIS. (Frisigensis episcopi) eiusque continuatoris RADEVICI. Libri di gestis Friderici I Imperatori.

---

(1) Bibl. Reale di Berlino.
(2) B. Valentiniano di Camerino,

In MURATORI Rerum italicarum Scriptores tomo VI.

OTTONIS DE SANCTO BLASIO. Chronicon.
in Muratori ibid

PEREGRINUS. De juribus et privilegiis fisci.
Augustae Taurinorum 1589

PERTZ. Monumenta Germaniae historica ab a Ch. usque ad MD. tom. III. Legum tom. I. Hannoverae 1835. tom. IV. Legum tom. II 1837.

PERTILE. Storia del dritto italiano.
Padova 1880

PFEIFFER. Ueber die Regalität des Torfes, nella « Zeitschrift für deutsches Recht A. 1852. p. 223 e seg.

POSSE. Ueber das Staatseigenthum in den deutschen Reichländen. Rostock und Leipzig 1794

POST. Ueber das Fodrum. Beitrag zur Geschichte des Italienischen und des Reichssteuerwesens im Mitteralter.
Strassburg 1880

PÖZL. Articolo regal nel citato Staatswörterbuch di Bluntschli e Brater.

PRUCKMANN. paragraphus Soluta potestas. Tractatus de Regalibus. Witenbergae 1592 (1).

RADEVICUS. v. Ottone di Frisinga in Muratori.

RICCA-SALERNO. Storia delle Dottrine Finanziarie in Italia. (Memorie della R. Accademia dei Lincei).
Roma

ROSCHER. Versuch einer Theorie der Finanzregalien.
Leipzig 1884

ROSCHER. Geschichte der Nationalökonomik in Deutschland. München 1874

---

(1) B. Vittorio Emanuele.

ROSCHER. System der Finanzwissenschaft.
Stuttgart 1886
ROSENTHAL. Tractatus et synopsis totius juris feudalis (1).
v. SAVIGNY. Geschichte des Römischen Rechts im Mitteralter. Freibung 1834-51
(trad. ital. Torino 1854-7).
SCHMOLLER. Die Epochen der Preussischen Finanzpolitik (Nel « Jahrbuch für Gesetzgebung etc. » 1877.
SCLOPIS. Storia della Legislazione italiana.
v. SECKENDORFF. Teutscher Fürstenstaat.
(Iª ed. Gotha 1620).
Iena 1739
SINCLAIR. History of the public Revenue of the British Empire, London 1790
SIGONII. De Regno Italiae Historiarum.
Bononia 1580
SIXTINI REGNERI. Tractatus de Regalibus.
Hanoviae 1657
v. SONNENFELS, Grundsätze der Polizei , Handlung und Finanz (VII ed.) Wien 1805.
STRAUCH. Ueber Ursprung und Natur der Regalien.
Erlangen 1865
STRUBEN. Vindiciae juris venandi nobilitatis germaniae.
Hildesiae et Brunsingiae 1789
THOMASIUS. Tractatus de Regalibus (citato da Gemeiner p.)
(?) 1713
UGHELLI. Italia Sacra II ed.
Venezia 1717-22
VOCKE. Geschiehte der Steuern im britischen Reiche.
Leipzig 1866

(1) B. Valentiniana di Camerino.

VUITRY. Etudes sur le regime fiinancier de la France avant la revolution de 1789.
Paris 1878

VUITRY. Etudes etc. nouvelle serie.
Paris 1883

VULTEJ. Exegesis summo juris quod est de feudis.
Marpurgi 1645

WALTER. Deutsche Rechtsgeschichte.
Bonn 1853

WAITZ. Deutsche Verfassungsgeschichte.
Kiel 1874-83

WALTER. Corpus juris Germanici antiqui.
Berolini 1824

WINSPEARE. Storia degli abusi feudali II ed.
Napoli 1883

ZACHARIAE. Ueber Regalien überhaupt und das Salzregal in Deutschland nella « Zeitschrift für deutsches Recht 1852

ZIEGLER. De juribus Majestatis tractatus.
Wittenbergae 1648

ZÖPFL. Deutsche Staats und Rechtsgeschichte.
Heidelberg 1836

